



# COMUNE DI MARANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

<b>N. 16</b>	<b>MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).</b>

L'anno 2016 (DUEMILASEDICI), il giorno 29 (ventinove) del mese di APRILE alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

				Presente	Assente		
<i>Muratori Emilia - S i n d a c o</i>				X			
Consiglieri		Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti	
<b>Bernardoni</b>	<b>Romano</b>	X		<b>Pavini</b>	<b>Laura</b>	X	
<b>Dani</b>	<b>Fiorella</b>	X		<b>Serri</b>	<b>Erica</b>		X
<b>Galli</b>	<b>Giovanni</b>	X		<b>Manzini</b>	<b>Gianni</b>	X	
<b>Magnani</b>	<b>Giada</b>	X		<b>Leonelli</b>	<b>Virginio</b>	X	
<b>Mislei</b>	<b>Giancarlo</b>	X		<b>Manni</b>	<b>Claudio</b>		X
<b>Muratori</b>	<b>Stefania</b>	X		<b>Trenti</b>	<b>Pietro</b>		X

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10  
Assenti n. 3

Il Sindaco **Muratori Emilia**, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.

Lo stesso **Sindaco-presidente** procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: **Magnani, Muratori e Manzini;**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Margherita Martini**

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Rondelli Mauro e Dani Elio.

La seduta è:  
(X) pubblica  
( ) segreta.

*L'originale è depositato agli atti dell' ufficio segreteria*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.16

del 29.04.2016

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina della TASI con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 18 marzo 2014;
- l'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la TASI non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il D.Lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le ipotesi di ravvedimento operoso;

**RITENUTO** pertanto necessario apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale TASI per adeguarlo al mutato quadro normativo:

- all'art. 3 "Presupposto impositivo" è infine aggiunto il seguente comma 3: *«A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9»*.
- dopo l'art. 11 è introdotto l'art. 11-bis "Ravvedimento operoso":
  1. In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:
    - a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
- f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
- h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla natura della dichiarazione TASI, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell'economia) o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l'applicazione più favorevole per il contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che la normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è ritenuto di seguire l'interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e contribuenti;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

**VISTO** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Patrizia Zanni;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Con voti** unanimi favorevoli, espressi in forma palese ;

## D E L I B E R A

1. di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) le seguenti modifiche:

- all'art. 3 "Presupposto impositivo" è infine aggiunto il seguente comma 3: «*A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9*».
- dopo l'art. 11 è introdotto l'art. 11-bis "Ravvedimento operoso":

1. In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997,

fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:

- a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
- f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
- h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

4. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), con le modifiche di cui al punto 1., è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2016.

**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**  
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016**  
**Il Segretario Comunale**  
**Dr.ssa Margherita Martini**

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/03/2014  
Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 29/04/2016



# INDICE

Art. 1 - Oggetto	9
Art. 2 - Soggetto attivo	9
Art. 3 – Presupposto impositivo	9
Art. 4 –Soggetti passivi	9
Art. 5 – Base imponibile	10
Art. 6 - Aliquote	10
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale	10
Art. 8 – Dichiarazione	11
Art. 9 – Versamenti	11
Art. 10 – Rimborsi e compensazione	11
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni	12
<b>Art. 11-bis – Ravvedimento operoso</b>	<b>6</b>
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	7
Art. 13 – Riscossione coattiva	8
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	8
Art. 15 – Clausola di adeguamento	8



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
  2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
  3. *A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9. (1)*
- (1) Comma inserito con CC n. del 29.04.2016*

**Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile

occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriali o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione dei moduli di pagamento, a richiesta del contribuente, fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **Art. 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## ***Art. 11-bis – Ravvedimento operoso (2)***

2. ***In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo***

*restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:*

- j) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
- k) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
- l) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
- m) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
- n) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;*
- o) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;*
- p) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;*
- q) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;*
- r) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.*

**(2) Comma inserito con CC n. del 29.04.2016**

## **Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

## **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00.

## **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# Comune di Marano sul Panaro

(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

f.to prof.ssa Emilia Muratori

**Il Segretario Comunale**

f.to dott.ssa Margherita Martini

---

## Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Marano sul Panaro, li 11.05.2016

**Il Segretario Comunale**

f.to dott.ssa Margherita Martini

---

## Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Marano sul Panaro, 11.05.2016

**Il Segretario Comunale**

dott. ssa Margherita Martini

---

## Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267).

Marano sul Panaro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

f.to dott.ssa Margherita Martini

---

## Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dal **11.05.2016** al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Marano sul Panaro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

f.to dott.ssa Margherita Martini

---

## Certificato di ripubblicazione

Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, è stata ripubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Marano sul Panaro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

f.to dott.ssa Margherita Martini

---

## Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Marano sul Panaro, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

dott.ssa Margherita Martini